

N. 3258

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MELONI, MANIS, DONDEYNAZ, RIGO
e PINGGERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1998

Disposizioni miranti ad assicurare la continuità territoriale nei
collegamenti aerei da e per la Sardegna

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è finalizzato ad individuare gli strumenti giuridico-amministrativi per porre un efficace rimedio al perdurare delle situazioni di disagio ed alle penalizzazioni presenti in Sardegna nel settore del trasporto aereo ed affermare, in attuazione all'articolo 13 dello Statuto di autonomia dell'isola, le condizioni per favorirne la rinascita economica e sociale, attraverso il riconoscimento della continuità territoriale fra la Sardegna ed il continente nei collegamenti aerei.

Partendo dalle rivendicazioni storiche della società e delle istituzioni della Sardegna, il presente disegno di legge si propone di rendere possibile l'utilizzo degli strumenti moderni e più attuali che il panorama normativo dell'Unione europea mette a disposizione dei Paesi membri, ed in particolare delle zone di questi più svantaggiate.

L'applicazione delle normative comunitarie, specificatamente del regolamento CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, che introduce la così detta *deregulation*, entrata in vigore il 1° aprile 1997, non ha prodotto nella realtà sarda rilevanti effetti positivi in ordine alla riduzione delle tariffe, al miglioramento dei servizi offerti all'utenza ed all'ampliamento della gamma dei vettori, soprattutto per ciò che attiene le rotte aeree più importanti e maggiormente produttive come ad esempio la Cagliari-Roma, la Cagliari-Milano, la Alghero-Roma, la Alghero-Milano, la Olbia-Roma, la Olbia-Milano.

Tale situazione, unitamente ai recenti aumenti tariffari sulle principali tratte di collegamento fra la Sardegna ed il continente, merita un'attenta e ponderata valutazione da parte della pubblica amministrazione al fine di consentire che le rilevanti opportunità

scaturenti dalla normativa europea apportino anche nelle regioni più svantaggiate, come la Sardegna appunto, un effettivo beneficio e non un ulteriore peggioramento del servizio aereo e degli annessi livelli tariffari.

In tale ottica, il presente disegno di legge pone a carico dell'Amministrazione dello Stato, gli oneri finanziari necessari per l'esercizio degli strumenti che il citato regolamento CEE pone al servizio delle regioni limitrofe e meno servite dalla Comunità, ad iniziare da quelle insulari.

Sulla base dell'esperienza maturata con successo nella vicina Corsica, con il presente disegno di legge si propone che, fatti salvi gli opportuni aggiustamenti all'iniziativa già assunta dallo Stato francese per l'isola della Corsica, lo Stato italiano pianifichi l'offerta di trasporto pubblico aereo da e per la Sardegna, mediante una gara d'appalto europea, approvata dalla competente Commissione comunitaria.

In applicazione del regolamento CEE n. 2408/1992, si prevede dunque in una prima fase l'imposizione dell'onere di servizio pubblico, consistente nella regolarità del servizio, nella rispondenza a particolari esigenze dell'utenza sarda, nell'applicazione di tariffe controllate per i cittadini residenti nell'isola ed in alternativa, qualora nessun vettore assuma l'onere di servizio pubblico richiesto, l'indizione di una gara d'appalto europea finalizzata all'assegnazione in esclusiva delle principali rotte di collegamento aereo Sardegna-continente, per un periodo massimo di tre anni a favore del vettore che accetti di esercitarle.

Nell'evidenziare che entrambi gli strumenti assumono aspetti positivi di gran lun-

ga prevalenti su quelli negativi, che si manifestano con insistenza in Sardegna, si sottolinea che il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di stimolare l'impegno e

l'attenzione da parte dello Stato in un settore, quale è quello dei trasporti per l'isola, vitale per l'economia e lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, in applicazione dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione e allo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, assume l'effettivo conseguimento della continuità territoriale tra la Sardegna ed il resto dell'Italia come obiettivo prioritario e irrinunciabile.

2. A tal fine lo Stato assicura:

a) il potenziamento dell'offerta di trasporto, sia riferita alle infrastrutture fisse, quali porti, aeroporti e strade, sia riferita al livello dei servizi di trasporto offerti;

b) la completa funzionalità, certezza e integrazione tra i differenti sistemi di trasporto.

Art. 2.

(Obiettivi)

1. Lo Stato, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale tramite il trasporto aereo ed in applicazione delle norme contenute nel Regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, dispone:

a) l'imposizione di oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e gli aeroporti di Roma e Milano;

b) l'assegnazione in esclusiva, previo espletamento di gara d'appalto europea, delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e gli aeroporti di Roma e di Milano, qualora nessun vettore abbia istituito un

servizio di linea con assunzione di onere di servizio pubblico.

Art. 3.

(Onere di servizio - norme procedurali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita una conferenza di servizi, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dei trasporti e della navigazione, dal presidente della Giunta regionale, dall'assessore regionale ai trasporti e dai presidenti delle provincie sarde. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri indice la conferenza di servizi. Trascorso infruttuosamente tale termine, il presidente della Giunta regionale, procede in via sostitutiva alla convocazione della conferenza e la presiede.

2. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Entro trenta giorni dalle decisioni assunte dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei nelle rotte tra gli scali della Sardegna e quelli di Roma e di Milano.

Art. 4.

(Deliberazioni)

1. La conferenza di servizi provvede ad indicare i concreti contenuti dell'onere di servizio pubblico e le modalità operative, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza e, in particolare:

- a) al numero delle frequenze minime;
- b) agli orari previsti;
- c) alla tipologia degli aeromobili utilizzati;
- d) alla capacità di trasporto offerta;
- e) alle tariffe.

2. Tali elementi sono stabiliti in modo da assicurare un'effettiva continuità territoriale del normale traffico commerciale lungo tutto l'arco dell'anno, con particolare riferimento a quello più intenso che si verifica in relazione ai periodi festivi e di vacanza.

Art. 5.

(Gara europea - norme procedurali)

1. Qualora nessun vettore istituisca un servizio di linea ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), il Ministro dei trasporti e della navigazione procede all'assegnazione delle rotte tra gli scali della Sardegna e quelli di Roma e di Milano secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del Regolamento CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992.

Art. 6.

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire venti miliardi a partire dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

